

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.**

**CAPO VIII**

*ALTRE DISPOSIZIONI*

**Art. 50**

*(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché>>.

**Art. 51**

*(Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)*

1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, si applica anche in caso di violazione dei vincoli medesimi imposti con leggi e regolamenti regionali sorti a carico delle imprese beneficiarie di contributi in conto capitale prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3/2015.

**Art. 52**

*(Modifiche alla legge regionale 19/2012)*

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche ->> sono soppresse;

**b)** alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili ->> sono soppresse;

**c)** alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt>> sono soppresse;

**d)** i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;

**e)** alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

**1)** le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>;

**2)** le parole <<con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6>> sono soppresse;

**f)** i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;

**g)** al comma 3 dell'articolo 43 le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 42, comma 4>>;

**h)** il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.

## **Art. 53**

*(Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012)*

**1.** Dopo l'articolo 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

### **<<Art. 47 bis**

*(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)*

**1.** Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

**2.** I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).>>.